

**Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027**

Codice CCI n. 2021IT16FFPR004
Decisione C (2022) 9766 del 16/12/2022

Azione 1.1.3.B "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese"

AVVISO AIUTI ALLE IMPRESE COSTITUITE DA 0-24 MESI

Regione Basilicata

Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità
Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree ZES

SOMMARIO

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI.....	3
ARTICOLO 1 - Finalità.....	5
ARTICOLO 2 - Dotazione finanziaria	5
ARTICOLO 3 - Definizioni.....	5
ARTICOLO 4 - Soggetti ammissibili a finanziamento	8
ARTICOLO 5 - Obblighi connessi alla verifica del rispetto del principio DNSH e del principio del Climate Proofing.....	9
ARTICOLO 6 - Iniziative ammissibili	10
ARTICOLO 7 - Settori di investimento	11
ARTICOLO 8 - Spese ammissibili	15
ARTICOLO 9 - Ammissibilità dei titoli di spesa	18
ARTICOLO 10 - Campo di applicazione e intensità d'aiuto	21
ARTICOLO 11 - Modalità di presentazione dell'istanza.....	21
ARTICOLO 12 - Soglie di ammissibilità e criteri di Valutazione.....	23
ARTICOLO 13- Criteri di determinazione dell'ordine di istruttoria.....	26
ARTICOLO 14 - Istruttoria delle Istanze	27
ARTICOLO 15 - Concessione delle agevolazioni	29
ARTICOLO 16 - Modalità di erogazione.....	30
ARTICOLO 17 - Obblighi del beneficiario.....	33
ARTICOLO 18 - Obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario	35
ARTICOLO 19 - Decadenza dall'agevolazione	36
ARTICOLO 20 - Revoca delle Agevolazioni.....	36
ARTICOLO 21 - Cumulo	38
ARTICOLO 22 - Operazioni straordinarie d'impresa.....	38
ARTICOLO 23 - Monitoraggio e Controlli.....	39
ARTICOLO 24 - Informativa al trattamento dei dati personali.....	40
ARTICOLO 25 - Rinvio	42
ARTICOLO 26 - Disposizioni finali	42
ALLEGATI.....	43

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI

Riferimenti dell'Unione europea

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato e così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
- il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il Regolamento Delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale;
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2021-2027 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C153 del 29/04/2021 e s.m.i.;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) – Aiuti di Stato SA.100380(2021) – Italia;

Riferimenti nazionali e regionali

- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto 20.02.2014 n. 57; "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27;
- la Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 "Legge Regionale per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano";
- il Programma Regionale Basilicata FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) per il periodo 2021-2027 approvato con decisione della Commissione C(2022)9766 del 16/12/2022;
- la Strategia Regionale per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2021-2027 della regione Basilicata - PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 - approvata con D.G.R. n. 935 del 29/12/2023;
- la metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027", nell'ultima versione approvata con procedura di consultazione scritta conclusasi il 05 maggio 2023;
- la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027" approvata con la D.G.R. n. 387/2023;
- il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 e la versione del SIGECO approvati con DD n. 12BA.2025/D.00055 del 04.02.2025;

ARTICOLO 1 - Finalità

1. Il presente Avviso Pubblico denominato “Aiuti alle imprese costituite da 0 a 24 mesi” è uno degli strumenti agevolativi individuato per attuare l’Azione 1.1.3.B. “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese” dell’Obiettivo Specifico: RSO 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” del Programma Regionale Basilicata FESR 2021-2027”.
2. L’incentivo è finalizzato a:
 1. Sostenere gli investimenti iniziali
 2. Promuovere l’innovazione e la competitività
 3. Sostenere l’occupazione e la crescita aziendale.

ARTICOLO 2 - Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a € **8.000.000,00** a valere sull’Azione 1.1.3.B del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.
2. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

ARTICOLO 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:
 - a) PMI “Microimpresa, Piccola e Media impresa”: come definite dal reg. 651/2014 e illustrato nella seguente tabella:

<i>Categoria di impresa</i>	<i>Numero dipendenti</i>	<i>Fatturato</i>	<i>Valore totale stato patrimoniale</i>
<i>Media</i>	<i>< 250</i>	<i><= 50 mln €</i>	<i>< 43 mln €</i>
<i>Piccola</i>	<i>< 50</i>	<i>< 10 mln €</i>	<i>< 10 mln €</i>
<i>Micro</i>	<i>< 10</i>	<i>< 2 mln €</i>	<i>< 2 mln €</i>

Affinché l’impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella è sufficiente, fatta salva l’osservanza del requisito riferito al numero dei dipendenti, l’adesione ad uno dei due parametri residui (fatturato e valore totale stato patrimoniale). Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti i dati delle eventuali società associate all’impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale e i dati delle società collegate nella loro alla impresa destinataria nella loro interezza.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all’impresa. Per la verifica del

possesso dei requisiti sono importanti le dichiarazioni rese nell'autodichiarazione di cui **allegato A**

- b) **“Piena disponibilità del bene immobile”**: la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, la titolarità di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente investimento candidato. La disponibilità del bene immobile sussiste altresì laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione. Nel caso in cui l'investimento prevede interventi in opere murarie e tali interventi siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, prima della concessione della agevolazione la stessa dovrà inviare, secondo le modalità previste nell'Avviso, una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.
- c) **“Sede operativa”**: la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.
- d) **“avvio investimento”** si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quali condizioni si verifica prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.
- e) **“Data di ultimazione del programma l'investimento”** si intende la data del pagamento da parte del soggetto beneficiario (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione.
- f) **“Data di Completamento dell'operazione”**: ai sensi dell'articolo 2 punto 37 del Regolamento (CE) n. 2021/1060, per operazione completata si intende un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari.

- g) **“candidatura telematica”**: la domanda formulata dal potenziale soggetto beneficiario tramite la procedura informatica accessibile dal sito web www.regione.basilicata.it secondo le modalità indicate all'articolo 11 del presente Avviso.
- h) **“Persona disoccupata e inoccupata”**: chiunque sia riconosciuto persona inoccupata o disoccupata ai sensi del D. Lgs n. 150/2015.
- i) **“Lavoratore disabile”**: chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico ed è iscritto nell'elenco dei soggetti disabili tenuto dai servizi competenti di cui all'art. 1 della L. 68/1999.
- j) **“Investimento in immobilizzazioni immateriali”**: un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.
- k) **“Aree Interne”**: Comuni rientranti nelle aree interne come da DGR n. 581 del 25/09/2023:

Alto Bradano (9 comuni) Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo, Tolve e Cancellara;

Montagna Materana (8 comuni) Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Stigliano

Marmo Platano (10 comuni) Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Ruoti, San Fele, Rapone e Ruvo del Monte

Mercure - Alto Sinni - Val Sarmento (21 comuni) Senise, Francavilla in Sinni, Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, San Severino Lucano, Chiaromonte, Fardella, Teana, Calvera, Carbone, Castronuovo Sant'Andrea, Terranova di Pollino Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Giorgio Lucano, Episcopia e Latronico

Medio Agri (8 comuni) Armento, Gallicchio, Missanello, Roccanova, Santarcangelo e San Chirico Raparo, Castelsaraceno, San Martino d'Agri.

Medio Basento (8 comuni) Calciano, Garaguso e Tricarico, Ferrandina, Grassano, Pomarico e Salandra, Irsina.

Vulture (11 comuni) Atella, Barile, Filiano, Maschito, Lavello, Montemilone, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Venosa e Ginestra.

- l) **“ristrutturazione importante”**: Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. (Cfr. Decreto interministeriale 26 giugno 2015 Allegato 1).

ARTICOLO 4 - Soggetti ammissibili a finanziamento

1. Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014, costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, da non più di 24 mesi alla data di inoltro della candidatura telematica, con sede operativa interessata dal programma degli investimenti localizzata nel territorio della regione Basilicata.
2. Per poter accedere agli aiuti previsti dal presente Avviso, i titolari o i soci delle imprese proponenti con una partecipazione superiore al 10% non devono aver cessato un'attività imprenditoriale nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della candidatura telematica, se in tale impresa ricoprivano il ruolo di:
 - titolare;
 - legale rappresentante;
 - socio di maggioranza.

Inoltre, non sono ammissibili ai finanziamenti le imprese proponenti i cui soci di maggioranza siano attualmente titolari, legali rappresentanti o detentori di quote superiori al 20% in altre imprese già costituite e operanti nello stesso settore di attività, come definito dalla medesima divisione della classificazione **ATECO 2025** in cui rientra il codice di attività del progetto d'impresa candidato.

3. E' sempre precluso l'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso in caso di:
 - sussistenza nei confronti di titolari/legali rappresentanti, amministratori muniti di poteri di rappresentanza (amministratore unico o membri del consiglio di amministrazione), i direttori tecnici, i soci di maggioranza dell'impresa proponente di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - applicazione nei confronti di titolari/legali rappresentanti, amministratori muniti di poteri di rappresentanza (amministratore unico o membri del consiglio di amministrazione), i direttori tecnici, i soci di maggioranza dell'impresa proponente di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - condanna dei titolari/legali rappresentanti o degli amministratori dell'impresa proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione dell'istanza.

4. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente Avviso sono tenuti a:
 - non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - non aver fruito per le stesse spese, per cui è richiesta l'agevolazione sul presente Avviso pubblico, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti.
5. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente Avviso, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, sono tenuti ad avere la piena disponibilità dell'immobile oggetto del programma di investimento secondo la definizione di cui all'articolo 3 del presente Avviso.

ARTICOLO 5 - Obblighi connessi alla verifica del rispetto del principio DNSH e del principio del Climate Proofing

1. Il presente Avviso Pubblico è emanato nel rispetto del principio, previsto all'articolo 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 1060/2021, "non arrecare un danno significativo" (DNSH), articolato nei sei obiettivi ambientali individuati all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.
2. Al fine di garantirne la conformità attuativa al principio DNSH, sulla base delle indicazioni contenute nella Valutazione Ambientale Strategica del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, sono stati individuati tra i suddetti obiettivi ambientali i quattro potenzialmente più interferenti con le tipologie di intervento agevolabili, ovvero:
 - mitigazione dei cambiamenti climatici (se l'investimento porta a significative emissioni di gas serra);
 - adattamento ai cambiamenti climatici (questo in particolare per progetti che prevedano consumo di suolo permeabile, se determina un maggior impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura e sui beni);
 - economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (se l'investimento porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incremento nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento e smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine);
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel suolo (per gli investimenti relativi alla realizzazione fisica di prototipi e all'acquisto/noleggio di impianti industriali se determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo).
3. Nell'**allegato L** al presente avviso si riportano le modalità di verifica del rispetto del principio DNSH per ognuna delle tipologie di intervento previste dall'Avviso, distinguendo tra:

- le spese per le quali non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali;
 - le spese per le quali si ritengono assolti ex-ante **con condizione** i quattro requisiti DNSH (possesso di certificazioni);
 - spese per le quali è necessario dichiarare se e in che misura queste spese **interferiscono/non interferiscono** con i quattro obiettivi ambientali di riferimento per l'Avviso.
4. L'impresa beneficiaria attesterà quanto sopra secondo lo schema dell'**allegato M** al presente avviso.
5. Nel caso in cui l'intervento proposto prevede la realizzazione di nuovi edifici e/o la ristrutturazione importante di edifici esistenti (vedasi definizioni di cui all'articolo 3 del presente avviso), si rende necessaria la verifica del rispetto del principio del "Climate Proofing" utilizzando i modelli di cui all'**allegato N** e da effettuarsi sulla base degli "*Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027*", approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che si riportano nell'**Allegato O** al presente Avviso.

ARTICOLO 6 - Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di impresa da realizzare sul territorio della Regione Basilicata promossi nei settori dell'industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio, dell'artigianato, del turismo, della cultura, dell'intrattenimento, del sociale, rientranti nei codici ATECO ISTAT 2025 di cui al successivo articolo 7.
2. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere avviati successivamente alla data di inoltro della candidatura telematica. A tal fine per la definizione di avvio dell'investimento si rimanda alla definizione nell'articolo 3 del presente Avviso.
3. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere ultimati entro e non oltre 24 mesi dalla data di consegna della pec di notifica del provvedimento di concessione.
4. Sono ammissibili i programmi di investimento, che riguardano le spese indicate nel successivo articolo 8, con un importo candidato **uguale o superiore a € 30.000,00** e con un contributo concedibile massimo di **€ 150.000,00**.
5. A pena di inammissibilità di tutte le domande, ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sul presente Avviso.
6. A pena di inammissibilità di tutte le istanze, la stessa persona fisica non può figurare come titolare, legale rappresentante o socio in più società costituite, né presentare istanza come impresa individuale a valere sul presente avviso pubblico.

7. Non sono ammissibili ai finanziamenti i programmi di investimento proposti da società proponenti che non rispettano i criteri di ammissibilità dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2, in relazione alla titolarità e partecipazione in imprese operanti nello stesso settore di attività.

ARTICOLO 7 - Settori di investimento

1. Il settore dell'investimento deve rientrare in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2025:
 - C - Attività manifatturiere ad esclusione della divisione 12 "Industria del Tabacco", del gruppo 25.3 "fabbricazione di armi e munizioni";
 - F – Costruzioni;
 - G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
 - H – Trasporto e magazzinaggio ad esclusione delle divisioni 49 "trasporto terrestre e trasporto mediante condotte", 50 "Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne", 51 "Trasporto aereo";
 - I- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
 - J – Attività Editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti;
 - K Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e attività dei servizi di informazione;
 - N – Attività professionali, scientifiche e tecniche;
 - O – Attività amministrative e di servizi di supporto, ad esclusione delle divisioni 77;
 - Q– Istruzione e formazione;
 - R– Attività per la salute umana e di assistenza sociale;
 - S - Attività artistiche, sportive e di divertimento, ad esclusione della divisione 92;
 - T – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94 "Attività delle associazioni organizzative".
2. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dal Reg. UE n. 2023/2831, sono espressamente escluse dalle agevolazioni:
 - a) le attività di impresa operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) le attività di impresa nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
 - c) le attività di impresa operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) le attività di impresa nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

- qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) le attività di impresa connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

f) gli aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

1. Sono escluse, altresì, le ulteriori attività economiche e gli interventi previsti dalla seguente normativa:

- a. Regolamento UE n. 1058/2011, art. 7;
- b. Regolamento UE n. 651/2014, artt. 1 e 13;

e come di seguito esplicitati:

- qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale e comunitaria che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- le case da gioco e le imprese equivalenti;
- le attività finanziarie e assicurative;
- le attività dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;
- le attività del settore dei trasporti e relative infrastrutture;
- la produzione, lo stoccaggio, la trasmissione e distribuzione di energia, le infrastrutture energetiche;
- gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

- gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele-raffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e tele-raffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
- gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- gli investimenti in infrastrutture aeroportuali

Ad ulteriore chiarimento:

- il codice ateco 38.32 “Recupero e cernita di materiali” è da intendersi riferito agli impianti che effettuano tutte le vere operazioni di recupero con esclusione dei termovalorizzatori e degli stoccaggi e ricondizionamenti (operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con esclusione delle operazioni R1, R12, R13), finalizzati alla trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri rifiuti, in materie prime secondarie (end of waste), comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica e/o chimica.
 - il codice ateco 20.59.90 “Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.”, è da intendersi ammissibile per gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi e i combustibili liquidi da biomassa solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.
2. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono, altresì, finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a tramettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" (DNSH), i progetti presentati devono escludere le seguenti attività:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

3. Sono, altresì, esclusi, i seguenti settori di attività:

- le attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- le attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software relative al gioco d'azzardo;
- le attività collegate al commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media, software, applicazioni tecniche;
- le applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere attività in settori esclusi, o destinati all'accesso illegale a reti elettroniche di dati o per scaricare dati illegalmente;
- le attività che prevedono il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi alla clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ad organismi geneticamente modificati («OMG»);
- le attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici;
- le attività di sviluppo immobiliare, quale attività che ha come unico scopo il rinnovo e la rilocalizzazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti;

ARTICOLO 8 - Spese ammissibili

- 1 Sono ammissibili ad agevolazione le spese per i progetti di investimento di cui al precedente articolo 6 avviati successivamente alla data di inoltro della candidatura telematica.
- 2 Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:
 - a) Spese tecniche nel limite massimo del 10% dell'importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione, relative a:
 - a.1) progettazione e direzione lavori;
 - a.2) collaudi previsti per legge;
 - a.3) spese per garanzie fideiussorie prestate da soggetti abilitati a copertura dell'erogazione concessa con il presente avviso a titolo di anticipazione;
 - a.4) spesa relativa alle perizie tecniche giurate di cui all'articolo 16 comma 5;
 - b) Spese connesse all'investimento materiale:
 - b.1) suolo aziendale nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione, fermo restando la previsione di cui al successivo comma 3;
 - b.2) spese di acquisto di immobile solo rientrante nella categoria catastale B (fabbricati ad uso produttivo) e Categoria catastale C (fabbricati a solo uso commerciale);
 - b.3) opere edili/murarie e impiantistiche di cui al DM 37/2008 comprese le spese di ristrutturazione *(tali spese dovranno essere desunte dal Tariffario di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata vigente alla data di presentazione della istanza. Il ricorso a nuovi prezzi, mediante analisi dei prezzi, e/o ai preventivi nei computi metrici deve essere motivato dal fatto che i pertinenti costi, in considerazione delle peculiari caratteristiche costruttive degli interventi da realizzare, non sono agevolmente desumibili dal predetto prezziario, oppure vengono imputati per costi inferiori rispetto alla tariffa di riferimento)*;
 - b.4) macchinari, impianti specifici, attrezzature varie, arredi, hardware, strumentazione tecnologica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo della sede operativa oggetto dell'agevolazione. Per mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo si intendono gli automezzi direttamente riconducibili all'attività di impresa come rilevabile dal settore di investimento, che concorrono a realizzare direttamente l'attività svolta dall'impresa. Possono essere ammesse al contributo, pertanto, le spese per automezzi targati qualora le imprese richiedenti esercitino una attività strettamente collegata con la movimentazione di materiale, mezzi in c/proprio e di persone e laboratori mobili. Non sono pertanto agevolabili gli automezzi targati che non possono considerare i medesimi come uno strumento facente parte del proprio processo produttivo, ancorché funzionali all'attività svolta.

Le spese relative al punto b.4) possono riguardare l'acquisto, la locazione o il leasing.

L'acquisto dovrà essere valorizzato in conformità ai principi dell'ammortamento, ripartendo il costo lungo la vita utile del bene nel rispetto delle normative contabili vigenti.¹ In caso di leasing o locazione, tali spese sono ammissibili limitatamente ai canoni inerenti al periodo del progetto².

Per quanto riguarda l'acquisto di beni usati, essi sono ammissibili solo se accompagnati da relativa perizia sottoscritta da un tecnico competente³ e se non si sia beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg, FESR, FSE, FEASR (articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060).

c) Spese connesse all'investimento immateriale:

- c.1) acquisto di brevetti e licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- c.2) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Il software di base, essendo strettamente correlato all'hardware, rientra nella categoria di spesa impianti, macchinari e attrezzature con il quale è correlato. Qualora il programma informatico non dovesse essere disponibile sul mercato e richiede una progettazione specifica, per la stima dei costi di sviluppo del software vedasi l'**Allegato I** al presente Avviso Pubblico;
- c.3) spese connesse all'acquisizione di certificazioni, intese come importo pagato dall'impresa all'organismo certificatore per l'acquisizione della certificazione. Sono agevolabili solo i costi relativi all'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione;

d) Spese connesse all'acquisizione di servizi reali, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo delle spese ammesse ad agevolazione di cui alle lettere a), b) e c) e comunque fino ad un contributo massimo di € 10.000,00, rientranti nelle seguenti tipologie:

- d.1) acquisizione di consulenze specialistiche;
- d.2) consulenza per studi o indagini (quali valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
- d.3) consulenza relativa a creazione, modifiche e aggiornamenti di sistemi informatici e siti web;

1 Non è permesso la valorizzazione secondo l'iper-ammortamento e il super ammortamento

2 La spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di locazione/leasing, limitatamente alla quota capitale, pagati dall'utilizzatore al concedente a partire dalla data iniziale di ammissibilità della spesa e comprovati da una fattura quietanzata, o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. Nel contratto che il Beneficiario stipula con la società di leasing devono essere indicati distintamente l'importo corrispondente ai canoni di locazione e l'importo corrispondente ai costi legati al contratto. Il maxi-canone iniziale o finale è escluso.

3 Tale perizia dovrà necessariamente contenere: a) una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo; b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo; c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

- d.4) consulenza di promozione, comunicazione, pubblicità, articoli promozionali e attività o informazioni collegate al progetto di investimento;
- d.5) consulenza legale, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
- d.6) altre consulenze e servizi specifici necessari al progetto di investimento.

I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere continuativi o periodici (es. servizi acquistati in abbonamento);
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Nel caso di prestazioni professionali rese da un consulente esperto le spese connesse devono essere adeguatamente e congruamente motivate e formalizzate in un contratto che disciplini la natura, l'oggetto, il luogo e la durata della prestazione nonché il relativo corrispettivo. Il preventivo dovrà espressamente indicare l'oggetto della prestazione, le modalità di determinazione del compenso con l'indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Le spese per consulenze sono agevolabili se prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano relative alle normali spese di funzionamento delle imprese. Tali spese saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) entro un costo ammissibile ad agevolazione non superiore a € 300,00 giornata/uomo.

- e) Spese di avvio: Sono, altresì, ammissibili ad agevolazione i seguenti costi di gestione nel limite massimo del 7% dei costi diretti di cui alla lettera a), b), c) e d) ammissibili e comunque non superiore a € 5.000,00:

- e.1) nuovo personale;
- e.2) affitto dei locali della sede operativa nel quale viene realizzato il progetto di impresa;
- e.3) spese relative alle utenze (luce, acqua, telefono, gas e collegamento internet);
- e.4) spese di promozione (stampa di materiale commerciale e pubblicitario, acquisto del dominio della pagina web, campionari, realizzazione pagine web, partecipazioni a fiere altro);
- e.5) spese notarili, amministrative direttamente connesse alla redazione del progetto di investimento candidato, di assistenza contabile e fiscale;

Le suddette spese di avvio sono forfettarie e, pertanto, non deve essere prodotto, a rendicontazione, alcun giustificativo di spesa.

3. Per garantire l'efficacia e la coerenza del progetto di impresa, è necessario che ogni voce di spesa sia strettamente funzionale agli obiettivi del programma stesso o all'avvio dell'attività. Di conseguenza, non sono ammissibili spese singole che non dimostrino chiaramente la loro pertinenza e utilità all'interno del programma complessivo (a titolo esemplificativo un programma di investimento che prevede una voce di spesa senza dimostrazione dell'organicità

e funzionalità della spesa ai fini dell'avvio dell'attività non è ritenuta ammissibile ad agevolazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo il solo acquisto del suolo e/o dell'immobile non è ammissibile ad agevolazione.

4. Non sono ammissibili, a titolo semplificativo, le seguenti spese:
 - i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici);
 - l'acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - le spese di manutenzione ordinaria;
 - le spese di viaggio;
 - le spese relative all'attività di rappresentanza;
 - le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti; Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
5. Qualora le spese per l'investimento risultino (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziato nell'istanza di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato. Al contrario, ove le spese per l'investimento risultino (a posteriori) più basse delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto sarà ridotto.
6. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e, comunque, non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la istanza telematica.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso pubblico si rinvia alle disposizioni del D.P.R. n. 22/2018 in tema di ammissibilità della spesa.

ARTICOLO 9 - Ammissibilità dei titoli di spesa

1. I giustificativi di spesa e di pagamento devono obbligatoriamente riportare il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 assegnato al progetto e comunicato all'impresa in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 6 del D.L.13/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 41 del 21/04/2023.
2. Il CUP sarà comunicato con il provvedimento di concessione del contributo, pertanto, per le spese sostenute tra la data di decorrenza dell'ammissibilità, di cui all'articolo 8 comma 1, e la data di notifica del provvedimento di concessione, si applica quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del D.L. n. 13/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 41 del 21/04/2023 e, successivamente, sostituito dall' art. 1, comma 479, L. 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Nel caso di titoli di spesa, con data successiva al provvedimento di concessione e privi dell'indicazione del CUP, è necessario procedere tempestivamente ad un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 (relativa all'inversione contabile) e di seguito riportate:
 - a. In via principale, mediante l'emissione di una nota di credito, ove possibile, volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa;
 - b. In via subordinata, nei casi di fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio (SdI), a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve (senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa) inviare l'integrazione elettronica allo SdI; ciò per ridurre gli oneri di consultazione e conservazione;
4. Le fatture dovranno inoltre riportare la dicitura "PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027- Avviso *"Imprese costituite 0-24 mesi"*".
5. Nel caso di fattura riportante il CUP ma non la dicitura prevista dall'avviso di cui al comma precedente, quest'ultima dovrà essere apposta almeno sui bonifici o sui libri contabili come da disposizioni fornite a riguardo dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 438 e n. 439 del 05/10/2020.
6. Le fatture pagate in acconto possono essere rendicontate solo per la quota parte del valore dei relativi servizi effettivamente erogati e beni effettivamente forniti, anche non assemblati purché accompagnati da documenti di trasporto.
7. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking), ricevuta bancaria singola (Ri.Ba.), carta di credito/debito aziendale (con esclusione di carte prepagate), assegno, vaglia, MAV, con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
8. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati.
9. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.
10. I beneficiari sono tenuti, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a

tutte le transazioni relative al progetto, in particolare, le spese devono essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario.

11. In entrambi i casi, sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata, il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.
12. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria o semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
13. Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente, per usufruire delle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Pertanto, ai fini della verifica dell'effettivo apporto di mezzi propri e per garantire la tracciabilità finanziaria del Piano, qualora l'impresa operi in regime di contabilità semplificata, è tenuta ad effettuare tutti i pagamenti e gli apporti su un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni oggetto di rendicontazione, pena la non ammissibilità, decadenza o revoca dell'agevolazione.
14. Per quanto sopra detto, i pagamenti riferiti ai costi sostenuti dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi. I giustificativi di pagamento, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
15. Per le società appartenenti a un gruppo, i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario attraverso un'adeguata documentazione attestante il trasferimento delle risorse finanziarie tra l'impresa beneficiaria e l'impresa preposta alla gestione della tesoreria.
16. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro sono ammissibili per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella bolla doganale d'importazione o, laddove quest'ultima non sia presente, per il controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio alla data della fattura.
17. Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 100 euro.

ARTICOLO 10 - Campo di applicazione e intensità d'aiuto

1. L'agevolazione è concessa a titolo di:

a) "de minimis", in attuazione Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis. L'importo massimo cumulativo degli aiuti de minimis per impresa unica è pari a 300.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si considerano come un'unica impresa quelle controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto o gruppo come identificate all'art. 2 comma 2 del Reg(UE) 2023/2831.

o in alternativa

b) "esenzione" di cui al Regolamento UE 651/2014 (GBER) e s.m.i. e, in particolare, ai sensi dell'art. 14 che disciplina gli Aiuti a finalità regionale agli investimenti. In tale caso il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

2. Il soggetto proponente, in sede di presentazione della istanza telematica, dovrà esplicitare la scelta del regime di aiuto applicabile al contributo tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) non può superare: per il regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 il **65%** per un valore massimo non superiore a **euro 150.000,00** di contributo;

per il regime di esenzione di cui del Regolamento UE 651/2014 (GBER) l'intensità massima di aiuto stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) – Aiuti di Stato SA.100380(2021) entrata in vigore il 1° gennaio 2022 che fissa i seguenti massimali:

40% per le medie imprese e comunque non superiore a **euro 150.000,00** di contributo;

50% per le micro e piccole imprese e comunque non superiore a **euro 150.000,00** di contributo.

ARTICOLO 11 - Modalità di presentazione dell'istanza

1. La procedura di presentazione dell'istanza di agevolazione è a sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire **dalle ore 8:00 del giorno successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino alle ore 18:00 del novantesimo giorno decorrente dalla data di apertura dello sportello**. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del dirigente dell'ufficio competente. Potranno essere aperti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente più sportelli telematici fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

2. I soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale.
3. La partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica "Avvisi e Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Servizi al Cittadino". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica.
4. L'istanza compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa sul trattamento dei dati personali) è redatta secondo il modello di cui all'**allegato C** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa /titolare della ditta individuale.
5. **Entro 20 giorni naturali e consecutivi** dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Regione Basilicata della determina dirigenziale di presa d'atto dell'elenco provvisorio delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria di cui al successivo articolo 13, i soggetti presenti nell'elenco per confermare l'istanza telematica dovranno accedere, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione "Servizi al Cittadino" – Avvisi e Bandi alla "my page" della propria istanza e caricare, firmare e protocollare la documentazione elencata al successivo comma 6. **Tale termine è perentorio**, pena la irricevibilità dell'istanza. I documenti che necessitano di firma dovranno essere firmati digitalmente.
6. La documentazione da caricare sulla piattaforma informatica nei termini e nelle modalità indicate al precedente comma 5 dovrà essere composta da:
 - per le società, atto costitutivo e dello statuto della società in copia conforme. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare. A riguardo si segnala che sarebbe preferibile creare un unico file comprensivo di tutta la documentazione allegata.
 - progetto di investimento (business plan) redatto secondo lo schema di cui all'**allegato D**, firmato digitalmente dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale;
 - Quadro economico delle spese del programma di investimento candidato sia in formato pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante/titolare e sia in formato excel secondo lo schema di cui all'**allegato E**,
 - documentazione a supporto delle spese indicate (a titolo esemplificativo: offerte e preventivi, elaborati grafici con l'indicazione delle opere murarie, computi metrici - redatti secondo la "Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche" vigente della Regione Basilicata). Qualsiasi tipologia di spesa, fatta eccezione per le spese di avvio di cui all'art. 8 comma 2 lett. e) non supportata da documentazione giustificativa non sarà ammessa ad agevolazione. A riguardo si segnala che sarebbe preferibile creare un unico file comprensivo di tutta la documentazione allegata.

- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa da tutti i componenti la compagine sociale dell'impresa (escluso il legale rappresentante), attestanti il possesso dei requisiti da dichiarare ed elencati all'**allegato F** unitamente ad una copia di un loro documento di riconoscimento in corso di validità. A riguardo si segnala che sarebbe preferibile creare un unico file comprensivo di tutta la documentazione allegata.
- Dichiarazione DNSH redatta secondo lo schema di cui all'**allegato M**, firmato digitalmente dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale;
- Dichiarazione "climate proofing" redatta secondo lo schema di cui all'**allegato N**, firmato digitalmente dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale.

7. Le istanze pervenute non conformi agli allegati previsti con il presente Avviso Pubblico o non sottoscritte con firma digitale, saranno dichiarate -inammissibili.

ARTICOLO 12 - Criteri di Valutazione e soglie di ammissibilità

1. Nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14, le istanze ritenute ammissibili saranno valutate sulla base dei seguenti criteri individuati in linea con i criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza per la selezione delle operazioni a valere sulla Azione 1.1.3.B "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese" del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	Di cui attribuibili con Auto valutazione in fase di candidatura dell'istanza (allegato B)	Di cui attribuibili nella fase di valutazione
A) Rilevanza della componente femminile e giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale	Max 10	Max 10	-
B) Progetto di investimento proposto da soggetti inoccupati, disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali, disabili	Max 3	Max 3	-
C) Qualità tecnico e finanziaria del progetto di investimento	Max 24	Max 4	Max 20
D) Grado di innovatività e creatività del progetto di investimento	Max 21	Max 1	Max 20
E) Progetto di investimento a basso impatto ambientale	Max 21	Max 1	Max 20

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	Di cui attribuibili con Auto valutazione in fase di candidatura dell'istanza (allegato B)	Di cui attribuibili nella fase di valutazione
F) Potenzialità dell'idea imprenditoriale sul mercato di riferimento	Max 21	Max 1	Max 20
TOTALE	Max 100 punti	Max 20 punti	Max 80

I criteri autoattribuiti individuati fanno riferimento ai parametri indicati nell'allegato B.

2. Nelle tabelle che seguono viene riportato il dettaglio dei criteri di cui ai punti C), D) E) ed F) e i relativi punteggi che saranno attribuiti nella fase di valutazione e desumibili dalle informazioni riportate nel progetto di impresa-Business plan di cui all'allegato D:

c) Qualità tecnico e finanziaria del progetto di investimento (max punti 20; min punti=6)

Parametri	Descrizione	Giudizio
Sostenibilità tecnica del progetto di investimento	Livello di descrizione e di coerenza del progetto di investimento in relazione agli obiettivi previsti, alla tempistica, alle risorse umane e strumentali utilizzate o che si intende utilizzare, alle metodologie previste per l'affermazione del prodotto sul mercato.	ottimo > 15 fino a 20; buono >10 fino a 15; sufficiente >5 fino a 10 Insufficiente da 0 a 5.
Sostenibilità finanziaria del progetto di investimento	Livello di descrizione e di coerenza delle fonti di copertura del progetto di investimento candidato, nonché livello di descrizione e di giustificazione delle voci di costo riportate nel programma di investimento (supportato da idonea documentazione/preventivi)	

d) Grado di innovatività del progetto di investimento (max punti 20; min punti =6)

Parametri	Descrizione	Giudizio
Individuazione dei prodotti/servizi in relazione ai bisogni che si intendono soddisfare	Livello di descrizione e di coerenza dei prodotti/servizi proposti rispetto alle esigenze del mercato di riferimento.	ottimo > 15 fino a 20; buono >10 fino a 15; sufficiente >5 fino a 10
Innovatività del prodotto/servizio oggetto	Livello di descrizione del percorso di innovatività del prodotto/servizio oggetto del progetto di	

Parametri	Descrizione	Giudizio
dell'attività in termini di progresso rispetto allo stato dell'arte e al contesto di mercato	investimento: (Esempio: attività di ricerca, brevetto, originalità, carattere di esclusività, creatività)	Insufficiente da 0 a 5.

e) Progetto di investimento a basso impatto ambientale (max punti 20; min punti =6)

Parametri	Descrizione	Giudizio
Progetto di investimento a basso impatto ambientale	Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale in termini di risparmio energetico, risparmio di risorse idriche, recupero di materiale di scarto, riduzione degli effetti di inquinamento.	ottimo > 15 fino a 20; buono >10 fino a 15; sufficiente >5 fino a 10 Insufficiente da 0 a 5.

f) Potenzialità dell'idea imprenditoriale sul mercato di riferimento (max punti 20; min punti =6)

Parametri	Descrizione	Giudizio
Potenzialità dell'idea imprenditoriale sul mercato di riferimento	Capacità a seguito della realizzazione del progetto di investimento di affermarsi con successo nel mercato di riferimento, considerando fattori chiave come la domanda potenziale, il vantaggio competitivo, la sostenibilità del modello di business e le barriere all'ingresso attraverso la valutazione dei seguenti parametri: ✓ Innovatività dell'idea: grado di unicità rispetto alle soluzioni esistenti. ✓ Domanda di mercato: presenza di un bisogno chiaro e di una clientela potenziale. ✓ Scalabilità: possibilità di espandere il business e generare crescita sostenibile.	ottimo > 15 fino a 20; buono >10 fino a 15; sufficiente >5 fino a 10 Insufficiente da 0 a 5.

3. Saranno ritenute ammissibili e finanziabili le istanze che avranno totalizzato **un punteggio, nella valutazione di merito, complessivo pari o superiore a 40/80 e comunque punteggi parziali minimi, per ciascuno dei quattro criteri, superiori o uguali a 6.**

ARTICOLO 13- Criteri di determinazione dell'ordine di istruttoria

1. L'ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni è determinato dal punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica, sulla base dei criteri indicati nell'**allegato B** al presente Avviso Pubblico e individuati in linea con i criteri di valutazione di cui al precedente articolo 12.
2. Durante la fase di compilazione della candidatura telematica, a conferma di ciascun punteggio autoattribuito, dovrà essere allegata, ove richiesto, in formato digitale, idonea documentazione a comprova del possesso del requisito a supporto del punteggio autoattribuito come elencata nell'**allegato B** al presente Avviso.
3. Le istanze di agevolazione candidabili saranno istruite fino alla concorrenza della dotazione finanziaria.
4. Sulla base del risultato del punteggio totale ($\sum P_i$), alla terza cifra decimale, sarà stilato l'ordine istruttorio con punteggio decrescente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'Avviso. **Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita all'istanza con sede operativa oggetto dell'investimento in uno dei comuni delle aree interne come indicate nell'articolo 3 del presente avviso pubblico.** Nel caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, **la priorità sarà attribuita in automatico al soggetto che ha candidato l'importo dell'investimento minore** e in caso di ulteriore parità la priorità sarà attribuita mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.
5. Si precisa che il punteggio autoattribuito è finalizzato a conseguire solo l'ordine istruttorio e non rappresenta una graduatoria.
6. Nei 2 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello telematico, di cui al precedente articolo 11 comma 1, sarà pubblicato sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, **l'elenco provvisorio delle istanze istruibili** che secondo l'ordine progressivo conseguito con i punteggi autoattribuiti **rientrano nella dotazione finanziaria.**
7. Nel caso in cui nell'elenco delle istanze istruibili siano presenti soggetti che hanno conseguito la medesima posizione che, però, non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria assegnata, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco provvisorio di cui al precedente comma 6 verrà pubblicata sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, la data ed il luogo in cui l'Ufficio regionale competente provvederà ad espletare il sorteggio pubblico tra i soggetti interessati. Dopo aver effettuato il sorteggio, **il nuovo elenco provvisorio delle istanze**

rientranti nella dotazione finanziaria che tiene conto degli esiti del sorteggio sarà pubblicato sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, entro 10 giorni naturali e consecutivi successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 6.

ARTICOLO 14 - Istruttoria delle Istanze

- 1 L'istruttoria delle istanze sarà effettuata dall'ufficio competente/Soggetto gestore che provvederà a:
 - ✓ **verificare la ricevibilità dell'istanza** procedendo al controllo della correttezza di modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 11 (modalità di presentazione delle istanze) del presente Avviso;
 - ✓ **verificare l'ammissibilità dell'istanza**, sulla base:
 - dei requisiti del proponente: appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari previsti dal presente Avviso Pubblico (articolo 4 (soggetti ammissibili a finanziamento) del presente Avviso);
 - della verifica della compatibilità, completezza e coerenza del progetto di investimento candidato con gli obiettivi e con le condizioni previste dall'Avviso Pubblico; (articoli 6 (iniziative ammissibili) e 7 (settori di investimento) del presente Avviso);
 - della rispondenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili (articolo 8 (Spese ammissibili) del presente Avviso).
 - ✓ **verificare il punteggio autoattribuito** ai criteri di cui al precedente articolo 13 (Criteri di determinazione dell'ordine di istruttoria) attraverso il controllo della documentazione di supporto prescritta nell'Allegato B del presente Avviso Pubblico. Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione a supporto di ciascun punteggio autoattribuito, il punteggio spettante risulti inferiore a quello ottenuto nella fase di inoltro della candidatura telematica, l'istanza interessata perderà l'ordine istruttorio e sarà collocata in un nuovo elenco con il punteggio rideterminato che sarà, eventualmente, finanziato solo a seguito di scorrimento di tutte le istanze dell'elenco principale.
 - ✓ **valutazione di merito** dell'istanza, in seguito al superamento della verifica dei punti precedenti e sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 12 del presente Avviso.
2. L'ufficio competente/soggetto gestore, durante le verifiche di cui al comma 1 può richiedere ai soggetti partecipanti chiarimenti e integrazioni documentali via posta elettronica certificata. L'impresa entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione sulla posta elettronica certificata della richiesta dovrà caricare sulla propria "my page" della piattaforma Avvisi e Bandi i chiarimenti e le **integrazioni documentali**. Le integrazioni documentali e i chiarimenti

richiesti rispondono all'esigenza di garantire la massima partecipazione dell'impresa candidata. Al fine di non alterare le condizioni di pari trattamento dei partecipanti dell'Avviso - non si potranno acquisire al vaglio istruttorio integrazioni documentali che facciano riferimento a situazioni di fatto, requisiti e presupposti di accesso successivamente avveratisi rispetto a quelli già rappresentati in sede di istanza telematica o tali da modificarne il contenuto. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, determinerà da parte della Regione Basilicata/Soggetto Gestore la valutazione con la sola documentazione già presentata.

3. Tutte le comunicazioni per i soggetti partecipanti saranno inviate dall'ufficio competente/Soggetto Gestore all'indirizzo di posta elettronica certificata che il soggetto avrà indicato nell'istanza telematica.
4. E' consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica certificata di altro intermediario. L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'ufficio competente della Regione Basilicata/Soggetto Gestore ogni variazione dell'indirizzo PEC indicato ai fini della presente procedura per tutta la durata della medesima e comunque fino all'erogazione del contributo.
5. **Non saranno prese in considerazione comunicazioni che non riporteranno nell'oggetto della posta elettronica certificata il riferimento al numero dell'istanza (IST N.____) acquisito in fase di candidatura telematica.**
6. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso è il seguente: avviso.impresecostituite024@pec.regione.basilicata.it;
7. L'impresa partecipante si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza telematica nonché a seguito di variazioni; pertanto, la Regione Basilicata/Soggetto Gestore non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni ad indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di posta elettronica certificata
8. Le istanze che non avranno superato le verifiche/valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990.
9. Saranno effettuati controlli, anche a campione, secondo le modalità stabilite nell'allegato 7 *"metodologia per le verifiche istruttorie"* al manuale delle procedure del Programma Regionale Basilicata FESR FSE + 2021-2027, sui dati autodichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e oltre che sottoposte agli eventuali effetti conseguenti.

ARTICOLO 15 - Concessione delle agevolazioni

1. Per i soggetti beneficiari conclusa favorevolmente la valutazione di merito, l'ufficio competente/soggetto gestore richiederà, tramite PEC, la seguente documentazione che dovrà essere caricata sulla piattaforma informatica "Avvisi e Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - "Avvisi e Bandi" all'interno del quale saranno fornite le istruzioni per il corretto caricamento della documentazione richiesta:
 - a) titolo di disponibilità del bene immobile oggetto dell'investimento in copia conforme all'originale. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale; In assenza del possesso della proprietà dell'immobile, nel caso cui sono previste spese per opere murarie, occorre allegare l'autorizzazione del proprietario dell'immobile utilizzando il modello di cui all'**allegato H**;
 - b) scheda sintetica di progetto di cui **all'Allegato P** del presente Avviso;
 - c) la Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva di cui **all'Allegato Q** del presente Avviso.
2. I documenti di cui al precedente comma 1 dovranno essere caricati sulla propria "my page" della piattaforma di "Avvisi e Bandi" entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione della richiesta inviata a mezzo pec da parte dell'Ufficio competente/soggetto gestore, pena la decadenza dalle agevolazioni. Eventuali proroghe di entrambi i termini potranno essere concesse dall'ufficio competente solo per cause imputabili a soggetti terzi motivabili e supportate da idonea documentazione giustificativa.
3. L'Ufficio competente procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni acquisita la documentazione indicata a precedente comma 1 ed a seguito delle pertinenti verifiche quali:
 - a) la verifica il possesso della situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - b) che non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.
 - c) la verifica del possesso del titolo a ricevere aiuti a titolo di "de minimis", ai sensi del Reg. (UE) n.2023/2831 (*ove previsto*).
4. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, le modalità di rendicontazione della spesa, nonché eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente avviso pubblico.

5. Il provvedimento di concessione sarà notificato, tramite PEC, al beneficiario che dovrà restituire, entro 10 giorni solari dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione del provvedimento medesimo, il provvedimento di concessione firmato digitalmente, quale formale accettazione delle condizioni in esso previste, caricandolo sulla piattaforma che sarà indicata nel provvedimento di concessione. **La mancata restituzione del provvedimento firmato digitalmente entro i termini sopra indicati sarà ritenuta rinuncia all'agevolazione concessa.**
6. La Regione Basilicata è tenuta alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa fornita dal beneficiario ai sensi del presente Avviso. In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

ARTICOLO 16 - Modalità di erogazione

1. Il contributo in conto capitale per le spese di cui al precedente articolo 8 sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e ogni altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del progetto di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a tre (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al 10% del programma di investimento ammesso ad agevolazione). Ciascun stato di avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati.

Laddove l'investimento preveda anche l'acquisto di immobili e/o la realizzazione di opere murarie che non consentano la tempestiva collocazione nella sede operativa dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati, gli stati di avanzamento diversi dal saldo finale possono includere anche le spese sostenute per detti macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e non presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, purché nella perizia tecnica giurata di cui al comma 5 (Allegato G) sia indicata la sede in cui gli stessi sono custoditi.
2. In corrispondenza della richiesta di erogazione per ciascun stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'ufficio competente e/o da soggetto delegato specifici controlli delle opere eseguite e/o dei beni e servizi acquisiti presenti nello stabilimento sulla base della documentazione di rendicontazione fornita.
3. La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate

all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca di Italia.

4. Per ciascuno stato di avanzamento rendicontato, ad eccezione della richiesta di anticipazione, deve essere caricata dall'impresa beneficiaria sulla piattaforma informatica che sarà indicata nel provvedimento di concessione la seguente documentazione unitamente alla nota di richiesta di erogazione:

- fatture conformi all'originale in formato xml, o altri documenti aventi eguale valore probatorio relativa a tutte le spese sostenute. Su tutti i giustificativi di spesa (fatture, ricevute, ecc.) dovrà essere riportato il codice CUP assegnato al programma di investimento, fatte salve le deroghe di cui al precedente articolo 9. Il soggetto beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto di investimento approvato, con documenti intestati allo stesso, dovrà utilizzare le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il soggetto beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", dovrà inoltre essere prodotta la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Carta di credito e/o bancomat. Il soggetto beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento è ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o

bancari, occorre richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito

e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).

f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste). Il pagamento in contanti non è consentito.

- documentazione fotografica degli eventuali acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie realizzate e rendicontate a valere su ciascuno stato di avanzamento;
- contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc. conformi all'originale sottoscritte con i soggetti prestatori dei servizi. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. Fanno eccezione le transazioni che secondo usi di mercato universalmente riconosciuti non prevedono la forma di contratto scritto (a titolo esemplificativo e non esclusivo: acquisti in esercizi commerciali o mediante siti di e-commerce cd. business to consumer);

5. Ad eccezione per la richiesta di saldo, alla rendicontazione de/llo/gli stato/i di avanzamento/i occorre obbligatoriamente allegare anche una perizia tecnica giurata, secondo lo schema di cui all'Allegato G) *"Schema di perizia tecnica giurata a certificazione delle effettive spese sostenute per ciascun stato di avanzamento rendicontato"*, redatta da un esperto, estraneo al soggetto beneficiario ed iscritto nell'albo professionale competente. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria/titolare della ditta individuale.
6. La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere presentata successivamente al completamento dell'investimento e all'avvio dell'attività e la sua liquidazione sarà, invece, preceduta da apposito sopralluogo da parte dell'Amministrazione regionale e/o suo delegato teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento. Durante il sopralluogo dovrà essere fornita, per la presa visione, tutta la documentazione in originale per la quale è stata resa dichiarazione di conformità all'originale.
7. La Regione ai sensi dell'articolo 74 lettera b) del Reg. UE 2021/1060 *"garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto."*
8. Le **variazioni sostanziali** al progetto d'impresa devono essere autorizzate dall'ufficio competente o dal soggetto gestore. Per variazioni sostanziali si intendono quelle che comportano uno

spostamento di risorse tra le diverse tipologia di spesa, modificando la distribuzione dei costi prevista nel piano finanziario approvato.

ARTICOLO 17 - Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) comunicare all'Ufficio Competente/soggetto gestore il numero di conto corrente dedicato intestato all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
 - b) dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, che devono essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario;
 - c) avviare l'investimento entro il termine massimo di **3 mesi** dalla data di accettazione e consegna della pec di notifica del provvedimento di concessione ed a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente/soggetto gestore;
 - d) ultimare il programma di investimento (cfr. definizione articolo 3 del presente Avviso) entro **24 mesi** dalla data di accettazione e consegna della pec di notifica del provvedimento di concessione ed a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente/soggetto gestore. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dall'ufficio competente/soggetto gestore laddove l'impresa beneficiaria abbia rendicontato alla data di richiesta di proroga almeno il 70% delle spese relative al progetto di investimento;
 - e) comunicare all'Ufficio competente/soggetto gestore la **data di ultimazione del programma d'investimento** entro **30 giorni dalla data medesima**;
 - f) inoltrare all'Ufficio competente/soggetto gestore la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro **due mesi** dalla data di ultimazione del progetto di investimento;
 - g) nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis e dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. relativo agli aiuti in esenzione a conservare la documentazione connessa al programma di investimenti che non sia stata già trasmessa alla Regione Basilicata e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di **dieci anni**, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla **data di completamento dell'operazione** (cfr. definizione nell'articolo 3 del presente Avviso)⁴. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE. Con riferimento alle modalità di conservazione, i

⁴ Resta inteso che l'obbligo di conservazione dei documenti trasmessi alla Regione è in capo alla Regione Basilicata (Ufficio responsabile di Azione).

documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

- h) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;
- i) rispettare la stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg (CE) 2021/1060 del Regolamento: in particolare non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni oggetto di agevolazione per un periodo minimo di **3 anni dalla data di completamento dell'operazione** (vedasi definizione nell'articolo 3 del presente Avviso). È consentita la sostituzione di impianti/attrezzature divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente/soggetto gestore per la relativa autorizzazione;
- j) non trasferire la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di **3 anni dalla data di completamento dell'operazione**;
- k) richiedere all'ufficio competente/soggetto gestore l'autorizzazione preventiva all'assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda come disciplinato al successivo articolo 22;
- l) nell'arco del succitato periodo dei 3 anni, richiedere all'ufficio competente/soggetto gestore l'autorizzazione preventiva alla cessione, all'affitto o all'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Basilicata e siano rispettate le previsioni dell'articolo 65 del Reg UE n. 2021/1060, in particolare: a) il cambio di proprietà non procuri un vantaggio indebito a un'impresa; b) la modifica sostanziale altera la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari⁵;
- m) acquisire i beni e i servizi da terzi a condizioni di mercato;
- n) rispettare le modalità di informazione e comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;

⁵ Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 65 del Reg UE n. 2021/1060, non comporta revoca la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

- o) rispettare tutte le prescrizioni previste dal presente avviso pubblico e dall'atto di concessione del contributo.
- p) chiedere l'autorizzazione all'ufficio competente/soggetto gestore per le variazioni sostanziali al progetto di investimento secondo la definizione di cui al precedente articolo 16 comma 8.
- q) nel caso di realizzazione di opere murarie strutturali, presentare, entro il termine **di 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione** dell'agevolazione, le necessarie autorizzazioni edilizie per l'esecuzione delle medesime.

ARTICOLO 18 - Obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.
2. I beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione Europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, in particolare:
 - esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster in formato A3 o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Basilicata;
 - fornire sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Basilicata;
 - inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.
3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di prendere provvedimenti.
4. Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di rendere disponibili i materiali di comunicazione sui progetti finanziati alle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla UE una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i diritti come specificati dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.

5. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

ARTICOLO 19 - Decadenza dall'agevolazione

1. L'ufficio regionale competente procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i, all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:
- a) qualora il programma di investimento non venga avviato entro il termine perentorio **di 3 mesi dalla data** di accettazione e consegna della pec di notifica del provvedimento di concessione;
 - b) qualora non venga prodotta la documentazione di cui all'articolo 15 commi 1 lettere a),b) e c) nei termini previsti dall'articolo 15 comma 2, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto;
 - c) qualora non vengano prodotte, nel caso di realizzazione di opere murarie strutturali, entro il termine **di 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione** dell'agevolazione, le necessarie autorizzazioni edilizie per l'esecuzione delle medesime;
 - d) qualora, dai controlli anche a campione, sui dati autodichiarati nell'istanza di candidatura, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, risulti la non veridicità degli stessi.

ARTICOLO 20 - Revoca delle Agevolazioni

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel presente Avviso pubblico determina la decadenza delle agevolazioni e/o la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale/soggetto delegato del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi calcolati secondo la modalità prevista dal Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 approvato con la D.G.R n. 186/2024 e ss.mm.ii..
2. L'ufficio competente/soggetto delegato procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono **totalmente revocate**:
- a) qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso Pubblico;

- b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - c) nel caso di rinuncia da parte del beneficiario alle agevolazioni;
 - d) qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - e) nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o incomplete;
 - f) qualora variazioni sostanziali del programma d'investimento e/o operazioni straordinarie d'impresa non siano state autorizzate dalla Regione;
 - g) qualora il programma di investimenti non venga ultimato entro **24 mesi dalla data di accettazione e consegna della pec di notifica del provvedimento di concessione**, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 17 comma 1 lettera d);
 - h) qualora il progetto venga realizzato in maniera totalmente difforme da quanto approvato;
 - i) in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dall'Avviso, dal provvedimento di concessione e dalle normative vigenti.
4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
5. Le agevolazioni vengono **revocate parzialmente**:
- a. qualora i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
 - b. in caso di esito negativo delle verifiche e controlli, anche successivi al completamento del progetto, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;
6. qualora, venga trasferita la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo **di 3 anni** dalla data di completamento dell'operazione; in tal caso ai sensi dell'articolo 65(1) del Reg Ue 2021/1060, il rimborso dovuto è effettuato in proporzione del periodo di non conformità. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei

confronti dell'impresa beneficiaria.

7. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Dlgs. n. 123 del 31 marzo 1998, per come recepito dall'art 24, comma 4, della Legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

ARTICOLO 21 - Cumulo

1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri aiuti di Stato qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali previsti dalla relativa normativa.

ARTICOLO 22 - Operazioni straordinarie d'impresa

1. Il Progetto di investimento va mantenuto in capo al soggetto beneficiario e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di realizzazione del progetto se non nei casi previsti nei successivi commi.
2. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria ai fini del presente Avviso. Sono ammesse tutte le operazioni attive da parte dell'impresa beneficiaria (acquisizioni e cessioni o scorporo di ramo d'azienda) mentre le operazioni passive (incorporazioni per fusione) solo nei casi in cui si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria.
3. Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione passiva del soggetto beneficiario, che comportano la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di operazioni di acquisizione di maggioranza, che comportano il cambiamento del soggetto controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il progetto e il suo valore strategico per l'impresa, comprensiva di tutti gli impegni del beneficiario verso l'amministrazione regionale. Dovrà essere presentata apposita istanza di trasferimento al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:
 - sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'Avviso;
 - continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dall'Avviso.

Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Tali operazioni saranno valutate dalla Regione, dopo aver

verificato la sussistenza dei requisiti di accesso del subentrante al momento della istanza. Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto originario sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La istanza di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'evento giuridicamente rilevante (es. data della firma del contratto di cessione o data di sottoscrizione delle azioni che comporta la modifica del controllo societario o data dell'atto notarile). Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della istanza di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse. La revoca delle agevolazioni è inoltre disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca con restituzione totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde di tali somme, maggiorate degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, art. 9, D.lgs. n. 123/98, erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

4. In caso di operazioni di scorporo o cessione di rami d'azienda da parte del soggetto beneficiario, durante la realizzazione del progetto l'agevolazione viene revocata, salvo i casi in cui la proprietà aziendale rimanga in capo all'azienda beneficiaria originaria, cioè si configuri come una mera operazione di riorganizzazione interaziendale. In questo caso è necessario procedere comunque con apposita istanza di trasferimento al soggetto subentrante con i contenuti ed i tempi previsti nel caso di fusione.

ARTICOLO 23 - Monitoraggio e Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, del presente Avviso, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

ARTICOLO 24

(Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013)

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. riportate dall'impresa nella scheda di cui all'allegato P al presente avviso.

ARTICOLO 25 - Informativa al trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento".

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza di cui all'Avviso Pubblico "***Aiuti alle imprese costituite 0-24 mesi***".

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) Del REG (UE) 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (e/o vantaggi di ogni altro genere) alle imprese di cui all'Avviso Pubblico "***Aiuti alle imprese costituite 0-24 mesi***;
- attribuzione di corrispettivi e dei compensi (e/o vantaggi di ogni altro genere) a persone, professionisti, imprese ed enti privati di cui all'Avviso sopracitato;
- pubblicazione dei dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;

- organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Basilicata.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 “Finalità del trattamento”, della presente informativa.

6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il periodo necessario all'espletamento delle già menzionate finalità e per adempiere ad altri obblighi di Legge.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati saranno trattati dai funzionari della Regione Basilicata ed eventualmente anche da Società esterne all'Amministrazione Regionale, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

8. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati sui server della Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

9. Diritti dell'interessato

In quanto interessato/a al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ove applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti.

10. Titolare e Designati al trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree ZES. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: ufficio.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all'indirizzo Regione Basilicata – Via V. Verrastro n. 8, 85100 – Potenza, ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli URP presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

11. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

12. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it; PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

ARTICOLO 26 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

ARTICOLO 27 - Disposizioni finali

1. Potranno essere inviati quesiti attraverso la specifica sezione dell'Avviso pubblico sul portale Avvisi e Bandi.
2. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura dello sportello. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti.

ALLEGATI

Allegato A – Dichiarazione dimensione di impresa

Allegato B – Criteri per determinare l'ordine di istruttoria

Allegato C – Modello di Istanza

Allegato D – Progetto di investimento - BUSINESS PLAN

Allegato E – Quadro Economico Programma di investimenti

Allegato F – Dichiarazione da rilasciare da parte di tutti - componenti la compagine societaria
(escluso titolare/ legale rappresentante)

Allegato G – Schema di perizia tecnica

Allegato H – Dichiarazione Proprietario Immobile

Allegato I – Metodologia stima costi software

Allegato L – Linee guida DNHS

Allegato M - Dichiarazione DNHS

Allegato N - Dichiarazione climate proofing

Allegato O - Indirizzi per la verifica climatica

Allegato P – Scheda sintetica di progetto

Allegato Q - Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva